

STATUTO IL CENTRO SEZIONE BODIO-GIORNICO

Denominazione	Art 1	<p>Sotto la denominazione il Centro Sezione Bodio-Giornico (in seguito solo Sezione) si è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC) con sede nel Comune di Giornico¹ e recapito presso il Presidente.</p> <p>La Sezione persegue le finalità politiche, economiche e sociali del Partito cantonale e federale e difende gli interessi della comunità del Comune di Giornico, frazioni di Bodio e Giornico, nel rispetto dei principi della <i>Libertà</i> della <i>Solidarietà</i> e della <i>Responsabilità</i> definiti dal Partito federale e cantonale.</p> <p>Essa è integrata nell'organizzazione cantonale della quale riconosce gli Statuti e i regolamenti.</p>
Scopi	Art 2	<p>Gli scopi della Sezione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) promuovere una politica rispettosa dell'uomo in senso individuale e sociale;b) partecipare attivamente alla progettazione e alla concretizzazione della vita politica comunale, distrettuale, cantonale e federale;c) sostenere i propri rappresentanti nei vari consessi istituzionali;d) promuovere i contatti e le informazioni tra gli aderenti.
Appartenenza	Art 3	<p>Può aderire alla Sezione ogni cittadino domiciliato nel Comune di Giornico che condivide sia i programmi sia l'attività politica del partito, così come i suoi ideali. Può aderire alla sezione anche chi ne fa richiesta, non domiciliato nel Comune, che abbia un sentimento di appartenenza alle frazioni di Bodio e Giornico.</p>
Assunzione di cariche pubbliche	Art 4	<p>Ogni associato può assumere delle cariche pubbliche in rappresentanza della Sezione, a patto che s'impegni a rispettare i programmi del partito e gli indirizzi dati dall'assemblea sezionale.</p>

¹ Norma transitoria: *Fino al 6 aprile 2025, in tutti gli articoli dello Statuto, come Comune e Comune di Giornico si intende i Comuni di Bodio e Giornico.*

Organi	Art 5	<p>Gli organi della Sezione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'assemblea;b) il comitato;c) la commissione di revisione.
Assemblea	Art 6	<p>All'assemblea possono partecipare tutti gli aderenti al partito e i simpatizzanti interessati.</p> <p>L'assemblea verrà convocata di norma ogni anno entro fine dicembre.</p> <p>Essa potrà essere convocata straordinariamente quando ciò fosse ritenuto opportuno dal comitato, o su richiesta di un numero d'aderenti pari al 10% delle schede ottenute dal partito in occasione della precedente elezione comunale (fanno stato le schede ottenute per l'elezione del Consiglio comunale).</p>
Competenze dell'assemblea	Art 7	<p>L'assemblea si riunisce per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nominare il presidente e i membri di comitato;b) nominare i revisori;c) designare i candidati al Municipio e al Consiglio comunale;d) esaminare e decidere su problemi politici a carattere comunale, distrettuale, cantonale e federale;e) approvare i conti;f) approvare o modificare gli statuti.
Convocazione dell'assemblea	Art 8	<p>La convocazione all'assemblea deve avvenire a cura del comitato a mezzo lettera, e-mail o volantino, spedita almeno quindici giorni prima dell'assemblea e contenere l'ordine delle trattande.</p> <p>Eventuali richieste per temi da trattare in assemblea devono pervenire per iscritto al comitato almeno sette giorni prima della data stabilita per l'assemblea.</p>
Proposte da parte dell'assemblea	Art 9	<p>Se in un'assemblea vengono presentate delle proposte non contemplate dall'ordine del giorno, le stesse saranno rimesse al comitato perché le esamini e ne dia relazione alla prossima assemblea.</p>

Con il consenso del comitato, le proposte su nuovi oggetti potranno di norma essere discusse seduta stante.

Votazioni	Art 10	<p>Sia le nomine sia le votazioni avvengono per alzata di mano.</p> <p>Su desiderio della maggioranza dell'assemblea, il voto potrà tenersi anche a scrutinio segreto.</p>
Comitato	Art 11	<p>Il comitato sezionale si compone di almeno 5 membri; esso si sceglie al suo interno il vicepresidente, il segretario e il cassiere.</p> <p>I membri di comitato restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili di regola per due volte.</p> <p>Fanno parte di diritto:</p> <ul style="list-style-type: none">- presidente sezionale- municipali del partito- sindaco del partito- capo gruppo del partito in CC <p>Nel comitato, di regola, oltre ai membri di diritto, fanno parte due rappresentanti per la frazione di Bodio e due per la frazione di Giornico.</p> <p>Quando, per motivi qualsiasi, un membro non può più svolgere la propria attività in seno al comitato, l'assemblea procede alla sua sostituzione e il nuovo eletto rimane in carica per il periodo in corso.</p>
Competenze del comitato	Art 12	<p>Il comitato svolge i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none">a) cura l'organizzazione del partito;b) concretizza le decisioni dell'assemblea sezionale e degli organi distrettuali e cantonali;c) collabora attivamente con le altre sezioni, con gli organi distrettuali e cantonali;d) preavvisa l'assemblea sezionale su tutte le decisioni che spettano alla stessa;e) in occasione delle votazioni comunali allestisce le liste dei candidati da presentare all'assemblea;

- f) cura l'amministrazione del patrimonio sociale e ne allestisce i conti;
- g) consiglia ed accompagna i rappresentanti del partito negli organi legislativo ed esecutivo su tematiche importanti e complesse;
- h) convoca il gruppo in Consiglio comunale prima delle sedute del Legislativo e, con il gruppo, analizza le tematiche oggetto dell'ordine del giorno.
- i) presenza con il vessillo sezione là dove la situazione lo richiede;

Deliberazione	Art 13	Le deliberazioni del comitato sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel caso di parità di voti decide quello del presidente o di colui che ne fa le veci.
Rappresentanza	Art 14	Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, con il segretario rappresentano la Sezione di fronte a terzi, firmando collettivamente.
	Art 14a	Il cassiere, con firma individuale, gestisce il conto corrente postale o bancario della Sezione.
Revisori	Art 15	La commissione di revisione si compone di 2 persone nominate dall'assemblea sezione. I membri della commissione di revisione restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per due volte. I revisori possono richiedere di visionare i conti annualmente e redigono il loro rapporto a fine quadriennio.
	Art 16	L'attività della Sezione è finanziata dalla tassa sociale e dai contributi volontari dei suoi rappresentanti, aderenti e simpatizzanti. Chi ricopre cariche retribuite e i membri di comitato è tenuto al versamento della tassa sociale che ammonta a: - municipali CHF 100.— - consiglieri comunali CHF 30.—
Finanziamento		

- membri di comitato CHF 20.—

Responsabilità	Art 17	Per gli impegni finanziari della Sezione risponde unicamente il patrimonio sociale. La responsabilità dei singoli associati è esclusa.
Obblighi	Art 18	Gli aderenti alla Sezione che occupano cariche pubbliche o partitiche hanno l'obbligo morale di presenziare alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte, dando un diligente contributo all'attività degli stessi.
Sanzioni	Art 19	Gli aderenti alla Sezione occupanti cariche pubbliche o politiche che violano i doveri statutari o le decisioni degli organi di partito sono passibili di ammonimento o di esonero della carica ricoperte in rappresentanza della Sezione. La decisione su eventuali sanzioni spetta all'assemblea sezionale, su proposte formulate dal comitato.
Validità	Art 20	Il presente statuto è approvato dall'assemblea costitutiva del 5 giugno 2024 ed entra immediatamente in vigore, abrogando quello delle Sezioni di Bodio e di Giornico, sezioni che vengono conglobate nella nuova sezione.

Bodio, 5 giugno 2024

Il presidente di sala, Assemblea costitutiva

Scrutatore 1

Scrutatore 2

.....

.....

Per una migliore leggibilità è stata volontariamente tralasciata ogni descrizione al femminile, ma ne resta chiaramente sottintesa.